

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3391 del 29/06/2017
Oggetto	OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 2318 DEL 05/07/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 2388 DEL 12/07/2012, N. 533 DEL 14/02/2013, N. 684 DEL 25/02/2013, N. 3273 DEL 07/11/2014 PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) AI SENSI DEL D.LGS 387/2003 E S.M.I. SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA GUARNIERA SNC - SOCIETA' AGRICOLA CASTIGLIONE BIOGAS SRL - SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA VIA VITTORIO BORGHESI N. 21 - P.IVA/CODICE FISCALE 03978230401
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3521 del 29/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 2318 DEL 05/07/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 2388 DEL 12/07/2012, N. 533 DEL 14/02/2013, N. 684 DEL 25/02/2013, N. 3273 DEL 07/11/2014 PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) AI SENSI DEL D.LGS 387/2003 E S.M.I. SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA GUARNIERA SNC - **SOCIETA' AGRICOLA CASTIGLIONE BIOGAS SRL** - SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA VIA VITTORIO BORGHESI N. 21 – P.IVA/CODICE FISCALE 03978230401

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- in data 07.04.2017 è pervenuta presso questo Ente istanza, a firma del Sig. Foschi Roberto in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Castiglione Biogas Srl con sede legale in via Vittorio Borghesi, n. 21, in Comune di Cesena, Partita IVA/Codice Fiscale 03978230401, per il rilascio del Provvedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione unica n. 2318 del 05.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni n. 2388 del 12.07.2012, n. 533 del 14.02.2013, n. 684 del 25.02.2013, n. 3273 del 07.11.2014, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per l'impianto a fonte rinnovabile (biogas) della potenza di 999 kWe sito in Comune di Ravenna, via Guarniera snc;
- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al D.M. 10.09.2010 e al D.Lgs.28/2011; infatti il D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita che *"Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico"*;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- la suddetta istanza è stata acquisita agli atti in data 07.04.2017 con i seguenti protocolli: PGRA n. 2017/4844, PGRA n. 2017/4847 e PGRA 2017/4849;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 07.04.2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
  - *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
  - *“L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
  - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. “*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;

- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n. 19/2003 “*Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 “*Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico."*”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” e smi ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
- Delibera di Giunta Regionale 09 novembre 2011, n. 1495 “*Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1496 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 “*Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae*” ;
- Delibera di Giunta Provinciale 26 gennaio 2011, n. 22 “*Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia (come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna nota iscritta al PGRA 2017/6525 del 11.05.2017);
- ai sensi dell'art. 14 e segg. della Legge n. 241/1990 e smi e del D.Lgs. n. 387/2003 e smi Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota PGRA 2017/5146 del 13.04.2017 ha comunicato l'avvio al procedimento e indetto la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ai sensi della L. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati acquisiti da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario come di seguito riportati e conservati agli atti del fascicolo di cui al presente provvedimento e **riportati per esteso** nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" e **allegato sub A)** al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PGRA 2017/5906 del 28.04.2017	Parere di competenza con prescrizioni	Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici
PGRA 2017/7612 del 31.05.2017	Parere favorevole	Comune di Ravenna – Area economia e Territorio Servizio Sportello Unico per l'Edilizia

PGRA 2017/8077 del 12.06.2017	Relazione tecnica favorevole	Arpae ST
PGRA 2017/6439 del 10.05.2017	Parere tecnico	Distretto Idrografico del fiume Po
PGRA 2017/7723 del 05.06.2017	Parere favorevole con prescrizioni	Consorzio di Bonifica della Romagna
	Parere tecnico favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi decisoria	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

- il progetto prevede, come meglio dettagliato nell'allegato sub A), l'inserimento di prodotti e sottoprodotti nella ricetta di alimentazione dell'impianto, introduzione di un separatore per il trattamento del digestato, costruzione di una nuova vasca di stoccaggio del digestato chiarificato e di un piazzale dotato di 3 muri perimetrali per il digestato separato solido infine modifica delle modalità di stoccaggio del sottoprodotto pollina.

#### TENUTO CONTO CHE:

- la Conferenza dei Servizi convocata con comunicazione PGRA 2017/5146 del 13.04.2017, si è insediata il giorno 27.04.2017 (1° seduta) ed ha analizzato tutta la documentazione prodotta dal proponente (PGRA n. 2017/4844, PGRA n. 2017/4847 e PGRA 2017/4849 del 07.04.2017);
- l'esito della prima seduta (verbale) è stato comunicato con nota PGRA 2017/5991 del 03.05.2017 a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento e alla stessa Ditta proponente. Con successiva nota PGRA 2017/6808 del 18.05.2017 sono stati richiesti alla Ditta gli elementi integrativi emersi nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi. La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento;
- il giorno 23.05.2017 è pervenuta ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna la documentazione integrativa acquisita agli atti con PGRA 2017/7222, messa a disposizione degli Enti attraverso un link dedicato;
- con nota PGRA 2017/7329 del 26.05.2017 è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi simultanea per il giorno 13.06.2017. Con successiva nota PGRA 2017/8147 del 14.06.2017 è stato trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento e alla Ditta proponente, il verbale della seduta tenutasi il giorno 13.06.2017 contenente le richieste di chiarimenti e le richieste di correzione refusi evidenziati nella documentazione integrativa. La Conferenza ha valutato positivamente e all'unanimità, visti i pareri espressi degli Enti, le proposte di modifica, dichiarando conclusi i lavori;
- la Ditta ha trasmesso in data 16.06.2017 la documentazione in risposta ai chiarimenti richiesti, acquisita agli atti con PGRA 2017/8293;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica n. 2017/11384 di cui al presente provvedimento presso Arpe Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ravenna e le valutazioni della Conferenza dei Servizi sono riportate nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi", **allegato sub A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### DATO ATTO CHE:

- durante i lavori della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i documenti, le espressioni, pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

- ed all'esercizio dell'impianto in progetto (come sopra elencati), sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei partecipanti e non sono stati espressi dissensi attraverso altre modalità;
- l'autorizzazione ha una durata pari alla vita media utile dell'impianto pari a 20 anni, come definito dall'Allegato 1 del D.M. 06.07.2012, a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 2318 del 05.07.2012;
  - in sede di Conferenza dei Servizi è stato valutato che sulla base della proposta progettuale avanzata, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera f) della L.R. 15/2013, tali modifiche siano assoggettate a SCIA, pertanto il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica terrà luogo del titolo edilizio sopra citato e ricomprenderà la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata con Provvedimento n. 3342 del 15.09.2016 ai sensi del DPR n. 59/2013 e L. R. 13/2015;

ACCERTATO CHE il proponente:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;
- ai sensi della D.G.P. n.22 del 26.01.2011 il proponente ha già presentato in data 09.08.2012 una fidejussione relativa alla dismissione e rimessa in ripristino dei luoghi pari a € 150.000,00 (diconsi centocinquantamila/00 euro). Sulla base di quanto previsto all'art. 68 della L.R. 13/2015 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Ravenna sono transitate in ARPAE con decorrenza dal 01.01.2016. Pertanto essendo ARPAE subentrata per legge nella titolarità della funzione, la stessa deve intendersi succeduta anche alla Provincia di Ravenna nella qualità di Beneficiario della polizza fidejussoria n. 399013 del 01.08.2012 emessa da Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. agenzia di Assiteca Milano via Mecenate, 90 - 20138 Milano per l'impianto in oggetto. Si precisa che, viste le modifiche richieste dalla Ditta, riguardanti interventi di tipo strutturale, risulta necessario un adeguamento della polizza fidejussoria che dovrà essere incrementata di un valore pari a 15.000 euro, costo per la rimozione delle nuove opere, come approvato in sede di Conferenza dei Servizi; inoltre la medesima polizza dovrà essere aggiornata al tasso di inflazione programmata ISTAT vista la prossima scadenza al 01.08.2017;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione alle modifiche all'impianto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;

**TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO:**

- che sulla base di quanto riportato in narrativa nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" (**allegato sub A**), l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;
- il progetto autorizzato con il presente provvedimento risulta depositato agli atti alla pratica n 2017/11384 di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

Il provvedimento unico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e smi, deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 10.07.2017 come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	07.04.2017
Richiesta integrazioni e sospensioni dei termini	18.05.2017
Presentazione integrazioni complete	23.05.2017
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg + sospensione)	10.07.2017

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L. R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**DETERMINA**

1. DI MODIFICARE l'Autorizzazione Unica n. 2318 del 05.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni n. 2388 del 12.07.2012, n. 533 del 14.02.2013, n. 684 del 25.02.2013, n. 3273 del 07.11.2014, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per l'impianto a fonte rinnovabile (biogas) della potenza di 999 kWe sito in Comune di Ravenna, via Guarniera snc rilasciata alla Società Agricola Castiglione Biogas Srl con sede legale in via Vittorio Borghesi, n. 21, in Comune di Cesena, Partita IVA/Codice Fiscale 03978230401, in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti del relativo fascicolo (pratica SINADOC n. 2017/11384), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni individuate nel documento "Esito dei lavori della Conferenza dei Servizi" **allegato sub A**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi le opere oggetto della presente autorizzazione sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

3. DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;
4. DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione non costituisce variante al vigente strumento urbanistico di pianificazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 287/2003 e smi;
5. DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
6. DI STABILIRE ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino dei luoghi dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel piano presentato ed approvato dalla conferenza dei servizi nell'ambito di quanto già approvato e non modificato dal presente provvedimento;
7. DI DICHIARARE che ogni eventuale atto finalizzato alla gestione esecutiva degli interventi (ad es. concessioni per attraversamenti, ecc...) dovrà essere acquisito, sulla base del progetto esecutivo, a valle della presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire;
8. DATO ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
9. DI DARE ATTO che il progetto definitivo presentato dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione è agli atti presso ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (pratica SINADOC 2017/11384) e riportati nell'**allegato sub A**;
10. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
11. DI TRASMETTERE con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;
12. DI TRASMETTERE COPIA del presente atto ai componenti della Conferenza dei Servizi;
13. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

**DICHIARA** che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**